



## **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Modifiche introdotte in materia di scissione dei pagamenti

Applicazione del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Regime dell'agevolazione "Aiuto alla crescita economica"

## **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Il trasferimento della sede nell'Unione europea in continuità giuridica

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

La deducibilità dei costi relativi agli accordi i cost sharing

Onere della prova in materia di prezzi di trasferimento

---

## Modifiche introdotte in materia di scissione dei pagamenti

*Agenzia delle entrate – Circolare del 7 novembre 2017, n.27/E*

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle recenti modifiche apportate alla disciplina della scissione dei pagamenti e introdotte dall’art.1 del dl 24 aprile 2017, n.50. In particolare, in tema di adempimenti dei soggetti passivi fornitori, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, l’Iva a debito indicata in fattura e non incassata, ancorché indicata nel registro “Iva vendite” non deve essere computata nella liquidazione di periodo. Al riguardo, osserva l’Agenzia delle entrate, il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile, in un’apposita colonna o mediante appositi codici nel registro di cui all’art.23 del Decreto Iva, riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.

[torna su](#)

## Applicazione del credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 7 novembre 2017, n.136/E*

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione del credito d’imposta, per le erogazioni liberali effettuate a favore della cultura e dello spettacolo (c.d. “Art bonus”), di cui dell’art.1 del dl 31 maggio 2014, n.83. In particolare l’Amministrazione finanziaria, sentito il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha chiarito che, sono ammissibili al beneficio fiscale dell’Art bonus, le erogazioni liberali destinate al sostegno di istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, a condizione che questi soddisfino il requisito della “appartenenza pubblica”. Sul punto è la stessa Agenzia delle entrate che chiarisce che tale requisito sussiste – a titolo esemplificativo e non esaustivo – qualora l’istituto (i) sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti, (ii) sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche, (iii) gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo, (iv) sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

[torna su](#)

## Regime dell'agevolazione "Aiuto alla crescita economica"

*Agenzia delle entrate – Circolare del 26 ottobre 2017, n.26/E*

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni di attuazioni della disciplina concernente l'Aiuto alla crescita economica (c.d. "ACE"), di cui all'art.1 del dl 6 dicembre 2011, n.201. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- le modifiche alla disciplina antielusiva speciale di cui all'art.10 del dm 3 agosto 2017, trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2018. In particolare, tali modifiche riguardano (i) l'individuazione di una nozione di "gruppo" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva, (ii) l'estensione di tale disciplina anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili, come, ad esempio, i soggetti non residenti, e (iii) l'introduzione di alcune esimenti in relazione all'indagine sulla composizione della compagine sociale, nel caso in cui i conferimenti provengano dall'estero;

nel determinare l'incremento di capitale proprio relativo al periodo d'imposta 2018, sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.10 del dm cit., poste in essere dal 2011 al 2018.

[torna su](#)

---

## Il trasferimento della sede nell'Unione europea in continuità giuridica

*Corte di Giustizia – Sentenza del 25 ottobre 2017, causa C-106/16*

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del trasferimento della sede nell'Unione europea in continuità giuridica, ritenendo che, sono in contrasto con la libertà di stabilimento, le legislazioni degli Stati membri che subordinano il trasferimento della sede all'estero al preventivo scioglimento della società nello Stato di origine e alla successiva ricostituzione della stessa nello Stato di destinazione. In particolare, aggiunge la Corte, la libertà di stabilimento non postula l'esercizio di un'attività economica effettiva nello Stato di destinazione e può, quindi, essere fatta valere anche per trasferire la sola sede legale nell'altro Stato, mantenendo nello Stato di origine il luogo dove concretamente viene svolta l'attività.

[torna su](#)

---

## La deducibilità dei costi relativi agli accordi di *cost sharing*

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 ottobre 2017, n.25566

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi pagati da società italiane a capogruppo estere in forza di un *cost sharing agreement*, in base al quale i costi relativi ai servizi disponibili all'interno del gruppo, sono distribuiti tra le varie consociate in relazione ai benefici che ciascuna consociata può trarre dalla loro utilizzazione. La Corte ritiene che dette partite sono indeducibili se non è possibile verificare, in termini quantitativi, il rapporto tra i costi sostenuti e i benefici ritratti dalla società. In particolare, secondo la Corte, in materia di rapporti infragruppo il concetto di "inerenza" non può essere disgiunto dai concetti di "coerenza e utilità economica", e quindi per dedurre tali costi, non è sufficiente la sottoscrizione di accordi infragruppo, ma va provata, con i ricavi conseguiti, l'utilità tratta dalla società.

[torna su](#)

## Onere della prova in materia di prezzi di trasferimento

Corte di Cassazione – Sentenza del 15 settembre 2017, n.21410

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in tema di determinazione del reddito d'impresa, e in particolare in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir. Secondo la Suprema Corte, l'art.110 del Tuir non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzato alla repressione del fenomeno del *transfer pricing*, sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, intervenute ad un prezzo apparentemente inferiore a quello "normale", così come definito dall'art.9, comma 3 del Tuir.

[torna su](#)

### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

### **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)